



**COMUNE DI CORATO**  
*(CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)*

**REGOLAMENTO**  
**PER**  
**LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**  
**ECONOMICI A ORGANIZZAZIONI DEL**  
**TERZO SETTORE E NON**

Approvato con delibera di C.C.  
n. 7 del 30.01.2023

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E NON.**

## **ART. 1 FINALITÀ**

1. Il Comune di Corato, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 Cost., valorizza e promuove la funzione dell'associazionismo come forma di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale e come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.

2. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e delle disposizioni di cui all'art.12 della L.241/1990, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi economici a:

- **organizzazioni del Terzo Settore:**

- Organizzazioni di Volontariato, ODV
- Associazioni di promozione sociale, APS
- enti filantropici
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- reti associative
- società di mutuo soccorso, SOMS
- associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi
- enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale

- **e non:**

- associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e dei lavoratori, limitatamente allo svolgimento di attività finalizzate a soddisfare esigenze della collettività, rientranti nelle finalità istituzionalmente perseguite dal Comune che operano senza fini di lucro nei seguenti ambiti:
  - a) Cultura , Sport e Ricreazione (attività culturali e artistiche, attività sportive, attività sportive, attività ricreative e di socializzazione);
  - b) Istruzione e Ricerca (istruzione primaria e secondaria, istruzione universitaria, istruzione professionale e degli adulti, ricerca);
  - c) Sanità (servizi ospedalieri generali e riabilitativi, servizi per lungodegenti, servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri, altri servizi sanitari);
  - d) Assistenza Sociale (servizi di assistenza sociale, servizi di assistenza nelle emergenze
  - e) Ambiente (protezione dell'ambiente, protezione degli animali);

- f) Sviluppo Economico e Coesione Sociale (promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, tutela e sviluppo del patrimonio abitativo, addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo);
  - g) Tutela dei diritti (servizi di tutela e protezione dei diritti, servizi legali);
  - h) Filantropia e Promozione del Volontariato;
  - i) Cooperazione e Solidarietà Internazionale (attività per il sostegno economico e umanitario all'estero)
3. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è titolo preferenziale per l'erogazione degli interventi di cui al successivo art. 2.
4. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i partiti politici e movimenti politici (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.L. 149 del 28.12.2013, convertito con modificazioni dalla L. 21.02.2014 n. 13) e le organizzazioni sindacali.

## **ART. 2**

### **TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

1. L'Amministrazione Comunale individua le seguenti tipologie di riconoscimenti che possono essere assegnate anche cumulativamente:
- a) concessione di patrocinio morale, disciplinato da apposito Regolamento, al quale si rinvia;
  - b) concessione di vantaggi economici, intesi come l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa e dell'attività ordinaria del soggetto. Per la concessione in uso a titolo gratuito delle strutture comunali si rinvia agli appositi Regolamenti;
  - c) concessione di contributi economici, intesi come erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative o acquisto di beni strumentali.
2. Tutte le forme di sostegno, per maggior trasparenza, possono essere erogate solamente su progetto.

## **ART. 3**

### **ESCLUSIONI**

1. Il presente Regolamento non si applica per l'erogazione di contributi concessi dall'Amministrazione Comunale in base a normative comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata e per le forme di sostegno economico di natura assistenziale.
2. È, altresì, esclusa l'applicazione del presente Regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle Istituzioni Scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei Piani di Offerta Formativa.
3. Sono esclusi dall'erogazione di contributi quei soggetti che:
- a) abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale;

- b) abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- c) si trovino in una situazione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche o non compatibili con i principi e il decoro dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 4**

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 2, al fine di accedere ai contributi economici, devono presentare al Sindaco, almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per la quale si chiede il contributo, apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile dell'ente richiedente, che deve contenere:

- le generalità, recapito telefonico e sottoscrizione del legale rappresentante o responsabile dell'organizzazione richiedente;
- la denominazione/ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita IVA dell'organizzazione richiedente;
- l'ambito di iscrizione all'Albo comunale;
- il progetto dell'iniziativa da cui si rilevino le singole voci di spesa e di entrata previste, strettamente connesse all'attività per cui si chiede il contributo e l'indicazione della data o del periodo di svolgimento dell'iniziativa. A titolo esemplificativo, rientrano tra le spese ammissibili: spese SIAE, inserzioni, manifesti, stampa, spot radiofonici o televisivi per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione, nolo di impianti e attrezzature, service audio luci; spese per materiale di consumo\*, spese di retribuzione artisti, gruppi musicali/teatrali/relatori\*\*
- l'ammontare del contributo richiesto (comunque non vincolante per l'Amministrazione Comunale);
- l'indicazione di altri contributi, pubblici o privati, richiesti, previsti o concessi per la stessa attività, nonché le eventuali entrate previste a carico dei fruitori;
- l'impegno a presentare prima, della erogazione del contributo economico, il rendiconto con la relativa documentazione, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva dello stesso, se richiesti dalla legge.

*(\* tali spese, afferenti esclusivamente all'evento realizzato, devono essere comprovate da documentazione fiscale intestata al beneficiario della contribuzione comunale)*

*(\*\* tali spese saranno documentabili, in caso di soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte o professione, con dichiarazione che il compenso ricevuto dal beneficiario della contribuzione comunale, deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla normativa vigente per la ritenuta d'acconto IRPEF ovvero documentate con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi ha trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA)*

#### **ART. 5**

#### **ESAME DELLA DOMANDA**

1. L'istruttoria delle domande ha luogo a cura dal Dirigente del Settore competente, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi inerenti alle iniziative per i quali viene richiesto il contributo.
2. É comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale non ammettere a contributo le spese non necessarie o non giustificabili in relazione alla realizzazione della iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
3. La concessione del contributo economico è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

## **ART. 6 CONCESSIONE ED EROGAZIONE**

1. La concessione dei contributi economici viene deliberata dalla Giunta Comunale in relazione alla valenza dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo economico.
2. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona da lui delegata, contenente:
  - a. una relazione esplicativa dello svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
  - b. la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
  - c. il codice fiscale dell'organizzazione, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di pagamento.
3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del Settore competente costituisce presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
4. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutti i giustificativi, quietanzati nei casi previsti dalla legge, delle spese sostenute. Tale documentazione dovrà essere prodotta, in semplice fotocopia.
5. In caso di avvenuta erogazione di un acconto sul contributo in denaro, i giustificativi della rendicontazione, quietanzati nei casi previsti dalla legge e almeno pari all'acconto pagato, dovranno pervenire al Comune entro sessanta giorni dal pagamento dell'acconto o dalla conclusione dell'attività.
6. Per i contributi economici può essere prevista l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività. Il richiedente, limitatamente ai contributi pari o superiori ad € 5.000, deve presentare apposita fideiussione posta a garanzia della realizzazione dell'iniziativa o del progetto per i quali è stato richiesto il contributo. La somma relativa alla spesa della fideiussione è soggetta a rendicontazione.

**ART. 7**  
**RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra privati, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra i destinatari dei contributi economici dallo stesso disposti. Il Comune non è responsabile per qualsiasi danno a cose o a terzi arrecato dal beneficiario del contributo economico, che pertanto ne risponderà pienamente.

2. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente. In tali casi non è applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del Comune.

**ART.8**  
**AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI**

1. Sono previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale. In particolare:

- a. la fruizione di spazi, già a disposizione del Comune e dietro versamento del diritto di affissione, nella misura agevolata prevista dalla disposizioni vigenti per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di rilevanza economica;
- b. la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

**ART. 9**  
**DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

- a. non sia stata realizzata l'iniziativa entro tre mesi dalla data dichiarata per lo svolgimento della manifestazione;
- b. non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
- c. sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza aver ottenuto prima l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, sia nel corso dell'iniziativa e sia ad avvenuta conclusione della stessa.

**ART. 10**  
**CONCESSIONI DIVERSE**

La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature resta disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale e dalle vigenti disposizioni in materia.

**ART. 11**  
**NORME SULLA PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali di coloro che richiedono i contributi disciplinati dal presente regolamento, sarà svolto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE2016/679 ed improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del richiedente ed in particolare della loro riservatezza, finalizzato alla concessione dei contributi economici.

**ART. 12**  
**PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

Sono a carico del Dirigente del Settore competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

**ART. 13**  
**NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento o parte degli stessi con esso incompatibili.
2. Il presente Regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative.
3. Nel caso in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
4. Integrano il presente Regolamento le disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali inerenti le materie trattate e non contrastanti con la stessa.